



ORDINANZA N° 110

DEL 08 AGO. 2017

IL SINDACO

VISTO l'esposto del Sig. Capasso Franco nato a Napoli il 30.08.1941 e residente in Ischia alla via Osservatorio n. 40/22 che evidenzia lo stato di abbandono in cui versa il fondo agricolo, di proprietà dei Sig Breglia Antonio, in Ischia alla via Osservatorio per la presenza di sterpaglie, erbacce, cespugli, rovi e ramaglie;

VISTO il rapporto della Polizia Locale, prot. n° 23796 del 26.07.2016, che conferma lo stato di abbandono del fondo in via Osservatorio n° 40 (in quanto è stato accertato la presenza di erbacce, rovi e di una folta vegetazione di piante di ailanto) di proprietà del Sig. Breglia Antonio, nato a Napoli il 01.01.1936 ed ivi residente alla via Petrarca n°50;

CONSIDERATO che i terreni incolti e/o abbandonati nei quali non viene svolta alcuna operazione di pulitura e sistemazione delle aree, sono divenuti in considerazione della rilevanza del fenomeno che genera ripercussioni sotto il profilo dell'igiene e della sanità anche per la presenza di ratti e rettili e di sterpaglie facilmente infiammabili una grave emergenza cui far fronte con i rimedi dettati dall'ordinamento a tutela degli interessati pubblici protetti;

VISTA l'ordinanza sindacale n° 5 del 12.01.2017 all'oggetto "eliminazione delle sterpaglie e pulitura dei terreni. Prevenzione incendi. Modalità e divieti" e che stabilisce:

- E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree private e/o pubbliche, terreni, campi agricoli ed altri immobili, di **procedere alla completa pulitura di tali aree** da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché di provvedere al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché sui corpi illuminati pubblici ed altre condutture aeree, di sgomberare le suddette aree da immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere anche veicolo di incendio;
- E' stabilito altresì il **divieto assoluto di accensione di fuochi, per le indicate finalità, dal 1 Aprile al 30 Settembre**, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile p.t. del Servizio Ambiente del Comune e nel rispetto delle normative vigenti.

RITENUTO necessario disporre l'eliminazione degli inconvenienti denunciati ed accertati a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, igiene e sanità pubblica ed estetica cittadina; Con i poteri di Ufficiale di Governo di sanità, di Igiene pubblica e Protezione Civile ex. Art. 54 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in ottemperanza alle leggi e regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Comunale

ORDINA

Al Sig. Breglia Antonio nato a Napoli il 01.01.1936 ed ivi residente alla via Petrarca n°50, in qualità di proprietario e chiunque altro coobbligato di procedere, AD HORAS, alla completa pulizia e bonifica del fondo di sua proprietà in Ischia alla via Osservatorio n°40, con la eliminazione delle erbacce, rovi e piante di ailanto. Al predetto, in caso di mancata ottemperanza alla presente, sarà applicata, con procedimento amministrativo avviato dal Comando di Polizia Locale o dalle altre FF.PP con le modalità di cui all'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, la sanzione da euro 100,00 a euro 1000,00 come da Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 36 del 30/07/2003 salvo i casi di violazione della legge penale (art. 650) o di eventuali altre violazioni.

DISPONE

La notifica della presente al Sig. Breglia Antonio così come sopra generalizzato e domiciliato, per le loro rispettive qualità.

Che l'avvenuto eliminato pericolo deve essere certificato da tecnico abilitato e trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale Servizio 9 Geom. Raffaele Mazzella;

COMUNICA

Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio 9 del Comune di Ischia Geom. Raffaele Mazzella;

Che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento nei giorni di Martedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e di giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Che l'interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa di procedimento amministrativo.

COMUNICA

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990, n° 241 e ss. mm. ed ii. contenenti "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giudiziale avanti al TAR per la Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario o in alternativa con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

I VV. UU. E gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati degli accertamenti per l'esecuzione della presente.

La presente ordinanza viene inviata per conoscenza al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli all'Uff. Territoriale di Governo- Prefettura di Napoli GAB e alla Questura di Napoli GAB e alla Polizia Locale.

Il Responsabile del Servizio 9
(Ambiente – Parchi e Pinete – Prot. Civile –
Suolo e Sottosuolo Pubblico)

Geom. Raffaele Mazzella



Il Sindaco
Dott. Vincenzo Ferrandino

